

Centro Servizi alla Persona
”Antonietta Aldisio”
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza

Gela
(Provincia di Caltanissetta)

STATUTO

Approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana
n. 431/Serv.4/S.G. del 21 luglio 2010
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 Parte I del 20.08.2010

STATUTO
Dell'Istituto Pubblico di Assistenza e
Beneficienza (I.P.A.B.) Centro Servizi
alla Persona "Antonietta Aldisio"
di Gela (Caltanissetta)

PARTE I
della costituzione, della
denominazione, della durata

Articolo 1: costituzione

L'Ente Centro Servizi alla Persona "Antonietta Aldisio" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed ha sede legale in Gela, Provincia di Caltanissetta, in Via Europa n. 50.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Gela.

Articolo 2: denominazione.

L'Ente è intitolato ad Antonietta Aldisio, moglie dell'On.le Salvatore Aldisio. Pertanto, la denominazione esatta e completa è la seguente: **Centro Servizi alla Persona "Antonietta Aldisio"**.

Articolo 3: durata

La durata dell'Ente è illimitata. Essa potrà cessare per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione soltanto in caso di esaurimento degli scopi statutari o in caso di impossibilità al perseguimento degli stessi. Detta disposizione è conforme a quanto previsto dall'art. 16 del Codice Civile.

Inoltre la durata dell'Ente potrà cessare per scioglimento disposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali secondo i dispositivi di legge presenti e futuri.

PARTE II
delle Origini

Articolo 4: origini

L'Ente Centro Servizi alla Persona "Antonietta Aldisio" trae le proprie origini dall'antico "Ricovero di Mendicità" fondato nel 1870 a cura e spese del Comune di Gela e insediato nel soppresso convento dei Padri Cappuccini; successivamente fu ospitato nell'ex Convento di San Benedetto e infine nel Convento dei Padri Agostiniani.

Nel 1946, al fine di dare all'Istituto una personalità giuridica, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 bis del 16 settembre, propone di elevare la "Casa dei Poveri" di Gela, già "Ricovero di Mendicità", in Ente Morale dotandolo di statuto.

Il primo settembre 1947 viene registrato l'atto di fondazione dell'Opera Pia "Casa dei Poveri" di Gela, rogato dal notaio dott. Cristofaro Seca al n. 4733, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale del 18 maggio 1947 ratificata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 12 del 9 agosto 1947.

Con successiva deliberazione n. 419 del 26 luglio 1949 e decisione del 1° dicembre 1950 della Giunta per le Autorizzazioni della Prefettura di Caltanissetta, viene approvato lo statuto della Opera Pia "Casa dei Poveri" di Gela.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 24/A del 15 gennaio 1951, la "Casa dei Poveri" di Gela viene eretta in Ente Morale ai fini della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 dell'11 giugno 1955 la denominazione viene cambiata in Casa di Ospitalità per Indigenti "Antonietta Aldisio" per poi cambiare nuovamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 2 giugno 1995, in Casa di Ospitalità "Antonietta Aldisio".

PARTE TERZA III
degli scopi, delle attività istituzionali, delle
modalità di accesso ai servizi

Articolo 5: scopi

Nel rispetto dello Statuto originario ed in conformità delle linee guida fissate dalla Regione Siciliana in materia di solidarietà

sociale, l'Ente ha come scopo generale quello di organizzare e gestire attività ed opere di solidarietà sociale, assistenza in favore di persone disagiate, in condizioni di svantaggio psico-fisico, sociale, ed economico, siano essi a carico della pubblica assistenza, di familiari o solventi in proprio.

L'Ente ha inoltre lo scopo di salvaguardare l'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana, stimolandone il recupero delle abilità, incentivarne la riabilitazione, rivalutarne il ruolo sociale e culturale.

Ancora l'Ente può attivare e gestire le varie tipologie di servizi rivolti alla persona previsti nel sistema integrato socio sanitario della Regione Siciliana.

In particolare, l'Ente può:

- a) provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza materiale degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio nel Comune di Gela, nei comuni limitrofi o comunque nell'ambito territoriale della Regione Siciliana e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno, offrendo le tipologie di servizio identificate come "casa di riposo", "casa di ospitalità", "casa protetta", "comunità alloggio", "centro diurno";
- b) organizzare forme di assistenza alternativa al ricovero definitivo in residenza sanitaria assistenziale al fine di consentire la permanenza delle persone presso la propria abitazione e nel proprio nucleo familiare, quali: ricoveri temporanei di sollievo, assistenza domiciliare integrata, riabilitazione domiciliare, servizio pasti a domicilio;
- c) promuovere attività ludico ricreative per gli anziani ed i giovani quale centro di assistenza ed incontro diurno e servizio di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- d) promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione, l'acquisizione e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di

liberalità *inter vivos* o *mortis causa* ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere permanentemente destinata a finanziare attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio nel comune di Gela, nei comuni limitrofi o comunque nell'ambito territoriale della Regione Siciliana e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;

- e) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera d);
- f) promuovere attività di ricerca scientifica, studio, documentazione, formazione teorica pratica e di aggiornamento specialistico nell'ambito della condizione della Terza Età, delle forme di emarginazione sociale, del miglioramento dei servizi offerti e degli interventi sociali, socio sanitari e sanitari;
- g) promuovere conferenze, convegni, tavole rotonde, pubblicazioni scientifiche e divulgative allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche della Terza Età.

Nell'erogazione delle prestazioni assistenziali, l'Ente garantisce il rispetto della dignità della persona, dei requisiti, dei criteri, degli standards di qualità, delle forme di partecipazione dell'utenza stabiliti dalla normativa e dagli atti di indirizzo e di programmazione regionale.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro.

L'Ente potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Ente potrà accettare la rappresentanza e/o amministrazione di II.PP.A.B. e/o Opere

Pie aventi finalità affini ed eventualmente il loro assorbimento, nel rispetto delle vigenti normative di legge.

L'Ente potrà stipulare convenzioni con altri I.P.A.B., Enti Pubblici e/o privati, congregazioni religiose, associazioni e cooperative per la gestione di uno o più servizi, nel rispetto dei fini statutari e delle vigenti disposizioni di legge. Potrà inoltre stipulare convenzioni per l'utilizzo, presso le proprie strutture, degli operatori del servizio civile.

Articolo 6: attività istituzionali

Le attività istituzionali che l'Ente potrà erogare sia sotto forma diretta che convenzionata, sono le seguenti:

- a) Casa di riposo, casa di ospitalità, casa protetta e comunità alloggio per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, minori e disabili di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni psico-fisiche, economiche, sociali o familiari;
- b) Residenza sanitaria-assistenziale per persone anziane non autosufficienti, totali e parziali, di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni psico-fisiche, economiche, sociali o familiari;
- c) Centro diurno integrato: ospitalità ed assistenza diurna socio-sanitaria-riabilitativa;
- d) Ricoveri temporanei: riabilitazione post-ospedaliera, ricovero di sollievo, casa albergo, colonia estiva, soggiorni climatici;
- e) Assistenza domiciliare integrata: assistenza socio-sanitaria-riabilitativa a domicilio dei richiedenti, compresa la fornitura di pasti a domicilio;
- f) Attività di riabilitazione per esterni;
- g) Attivazione di ogni altro servizio in risposta a esigenze emergenti da nuovi bisogni della popolazione, soprattutto anziana;
- h) Attività di studio, corsi di formazione professionale e di specializzazione, stages, convegni per operatori e volontari attivi prevalentemente nell'area della popolazione anziana;
- i) Attività culturali e ricreative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- j) Comunità alloggio per minori;
- k) Centro diurno per minori,
- l) Casa famiglia per ragazze madri e gestanti;
- m) Centro di accoglienza per extracomunitari;
- n) Servizio di segretariato sociale anche in collaborazione con enti e privati;
- o) Tutte le altre attività previste dalla normativa vigente e futura emessa dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana e dalla Regione Siciliana in materia di servizi assistenziali, socio-sanitari e sanitari.

Articolo 7: modalità di accesso ai servizi

L'accesso ai vari servizi istituzionali dell'Ente avviene dietro autonoma ed insindacabile valutazione dei propri organismi a questo preposti, fermo restando la possibilità e/o l'opportunità di proporre, accettare e aderire a forme di convenzionamento con altri enti pubblici e/o privati per erogare prestazioni sanitarie, a rilievo sanitario e/o socio assistenziale, sia all'interno che a domicilio dei richiedenti.

L'accesso ai servizi erogati dall'Ente in regime di convenzione, è autorizzato dagli enti convenzionati secondo quanto stabilito dagli atti di convenzione stipulati, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'accesso ai servizi ed alle varie attività istituzionali dell'Ente è consentito senza alcuna forma di discriminazione razziale, religiosa, politica o sessuale.

I posti disponibili nei vari servizi ed attività dell'Ente, saranno assegnati dando priorità ai soggetti segnalati dagli enti convenzionati sulla base delle loro condizioni di disagio o bisogno. In caso di accertata disponibilità di posti, i servizi potranno essere resi anche a soggetti non indigenti. In quest'ultimo caso le rette saranno poste a loro carico o dei loro familiari che sono obbligati al pagamento secondo quanto previsto dall'art. 433 del codice civile.

L'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso sono esplicitati nella Carta dei

Servizi e singolarmente disciplinati da appositi regolamenti.

L'Ente provvede all'erogazione dei servizi, nessuno escluso, in forma autonoma, diretta ed esclusiva, mediante l'utilizzo di operatori ad esso vincolati da rapporto di dipendenza, convenzione o libero professionale, rimanendo quale unico obbligo il rispetto degli standards programmatici e gestionali sanciti dalla normativa regionale per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento.

PARTE IV *del patrimonio e dei mezzi*

Articolo 8: patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili e beni mobili ed è prevalentemente destinato al raggiungimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio può essere incrementato con:

- a) acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- c) contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Tale patrimonio potrà inoltre essere alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, obblazioni, legati e concessioni di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente. In caso di alienazione, i proventi che ne deriveranno saranno esclusivamente reinvestiti nella manutenzione, ristrutturazione, costruzione e adeguamento degli immobili di cui l'Ente è titolare, destinati alle attività istituzionali nonché nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie.

Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili risulta dagli appositi registri degli inventari.

Articolo 9: mezzi

L'Ente persegue i propri scopi statutarie mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;

- b) contributi di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio. Qualora, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria del lascito elargito, sarà cura del Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

PARTE V *degli organi*

Articolo 10: organi

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Amministrativo (segretario-direttore amministrativo);

Articolo 11: composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da n° 5 membri.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono totalmente gratuite. Ad essi compete esclusivamente il rimborso delle cosiddette spese vive, purché debitamente documentate.

PARTE VI *del Consiglio di Amministrazione*

Articolo 12: nomina

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene fatta dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

Fra i consiglieri devono esserci tre rappresentanti segnalati dal sindaco del Comune di Gela, tra i quali un rappresentante della classe beneficiaria; un rappresentante segnalato dal Distretto Socio-Sanitario di appartenenza ed uno dall'AUSL di appartenenza.

E' in ogni caso esclusa ogni possibilità del Sindaco del Comune di Gela e dei comuni

del Distretto Socio-Sanitario, di nominare consigliere un proprio rappresentante che faccia parte della Giunta Municipale o del Consiglio Comunale.

Entro il 60° giorno precedente la scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione comunica al Sindaco, al Presidente del Distretto Socio-Sanitario e al Direttore Generale dell'AUSL di appartenenza, per iscritto, l'esatta data di scadenza del medesimo, affinché provveda tempestivamente a trasmettere al competente Assessorato Regionale, i nominativi prescelti.

Fino alla nomina formale del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio uscente rimane in carica per la gestione dell'Ente.

Avvenuta la nomina per decreto assessoriale, il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

I Consiglieri non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Articolo 13: cause ostative alla nomina

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Consigliere è incompatibile con la carica di :

- a) Deputato regionale, presidente della provincia, sindaco, assessore regionale, provinciale o comunale, consigliere provinciale o comunale;
- b) Direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL di riferimento e del distretto socio sanitario di appartenenza;
- c) Direttore generale e/o segretario generale di province e comuni siciliani;
- d) Dipendente del comune di Gela e dei comuni del distretto socio-sanitario di appartenenza;
- e) Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione di altri enti o di fondazioni o associazioni di diritto privato risultanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Non possono essere nominati, in ogni caso, componenti del Consiglio di Amministrazione:

- f) Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato alla pena di

reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 166 del codice penale;

- g) Coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza;
- h) Coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 03 agosto 1988 n. 327 e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- i) Coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione di conti o responsabili di irregolarità che hanno comportato il diniego di approvazione dei conti resi nella gestione di attività concorrenti o comunque connesse all'attività dell'Ente;
- j) Coloro che sono stati dichiarati responsabili di gravi irregolarità amministrative contabili nella gestione o che non hanno riportato il risultato della loro gestione di attività concorrenti o comunque connesse all'attività dell'Ente;
- k) coloro che hanno liti pendenti con l'Ente o hanno debiti liquidi verso esso e siano in mora di pagamento;
- l) I titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenziali o comunque connesse ai servizi dell'Ente.

Non possono appartenere contemporaneamente agli organi di amministrazione il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

L'insussistenza di una delle cause ostative alla nomina è dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge. L'eventuale nomina di coloro che si trovano in una delle condizioni sopra riportate, è nulla.

La perdita dei requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità che sopravvengano successivamente alla nomina a componente

del Consiglio di Amministrazione, comportano la decadenza dalla carica.

Art. 14. durata

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni, terminando il proprio mandato allo scadere del giorno del mese in cui, cinque anni prima, avvenne l'insediamento.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, scaduto il termine normalmente assegnato alla durata del loro ufficio, possono essere rieletti per un solo successivo mandato.

Articolo 15: decadenza

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dall'incarico.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, dietro iniziativa del Presidente, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 16, primo comma quinto alinea, in cui al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile la decadenza avrà effetto immediato di diritto, con presa d'atto successiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente, entro 5 giorni dalle dimissioni, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, ne dà comunicazione scritta al Sindaco di Gela affinché provveda alla surroga.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Collegio.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro del Consiglio di Amministrazione non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

Articolo 16: cause di esclusione

Sono cause di esclusione dalla carica di Consigliere di Amministrazione dell'Ente:

a) l'aver subito condanne civili o penali per reati contro la persona e/o per reati finanziari e fallimentari;

- b) l'aver compiuto atti e/o azioni in danno al patrimonio dell'Ente o all'Ente medesimo;
- c) l'aver compiuto atti e/o azioni in danno all'immagine dell'Ente;
- d) il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ente;
- e) l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Anche in tal caso, il Presidente dovrà informare il Sindaco del Comune di Gela, affinché si proceda alla surroga del consigliere.

Articolo 17: attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, è investito di ogni funzione di indirizzo e di controllo dell'azione amministrativa. In particolare:

- a) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente;
- b) nomina e revoca il Direttore Sanitario se ed in quanto presente, fissandone il compenso su proposta del Presidente;
- c) delibera in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera in merito ai Regolamenti, all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) promuove iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e donazioni atte ad incrementare il patrimonio;
- f) promuove progetti di utilità sociale, di studio, di aggregazione e di ricreazione;
- g) delibera la pianta organica e le relative variazioni;
- h) delibera in materia di concorsi e reclutamento del personale;
- i) disciplina lo stato giuridico del personale ed i regolamenti organici istituendo i servizi ad esso relativi;
- j) provvede all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed all'approvazione degli accordi aziendali;
- k) disciplina le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- l) provvede a contrarre mutui, prestiti o anticipazioni di tesoreria;

- m) delibera in merito ad alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari, a locazioni e/o comodato d'uso di beni mobili ed immobili;
- n) delibera sugli atti che impegnano il patrimonio dell'Ente;
- o) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
- p) autorizza il Presidente ad agire e a resistere in giudizio;
- q) dietro iniziativa del Presidente, delibera l'incarico ad un Consigliere per la trattazione di singoli affari;
- r) redige ed approva, nei termini di Legge, il Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale e tutti gli atti contabili ad essi correlati;
- s) delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- t) delibera sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- u) delibera l'accettazione della rappresentanza di altre I.P.A.B. o del loro assorbimento;
- v) delibera l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Consiglio delibera altresì su ogni altro oggetto riconducibile alle competenze fissate dallo Statuto e sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente.

Articolo 18: adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto Finanziario (conto consuntivo) nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono convocate con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'invito deve essere recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque

giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti. In caso di accertata necessità ed urgenza, con l'assenso di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Inoltre in caso di necessità, il Consiglio si può adunare per le vie brevi (telefono).

Articolo 19: deliberazioni

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Le votazioni si svolgono palesemente per appello nominale.

Sono all'unanimità le delibere di modifica statutaria.

Per le alienazioni immobiliari è richiesta la maggioranza qualificata.

A parità di voti la proposta, in prima discussione, si intende respinta. Qualora vi sia parità di voti anche in seconda discussione, prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o riguardanti loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.

Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente che provvede ad apporvi la propria firma in calce.

Tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione hanno l'obbligo di apporre la propria firma al verbale della seduta, anche in caso di astensione e/o di voto contrario ad una o più deliberazioni adottate. In ogni caso, le dichiarazioni di astensione o di voto contrario, debitamente ed obbligatoriamente motivate, vengono inserite a verbale.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria la presenza del Direttore Amministrativo dell'Ente con funzioni di Segretario che provvede alla stesura del verbale. In caso di impedimento accertato del Segretario tale funzione può essere affidata, per la sola durata dell'impedimento, ad un impiegato dipendente, oppure ad un Direttore Amministrativo e/o Segretario di altro ente

pubblico, purchè vi sia consenso espresso dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate per il primo giorno festivo utile, all'Albo Pretorio del Comune di Gela.

Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee all'Ente, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.

E', altresì, fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente.

PARTE VII

della Presidenza

***il Presidente: nomina, attribuzioni e compiti;
il Vice-Presidente;
il Consigliere Anziano***

Articolo 20: Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Egli è il legale rappresentante dell'Ente verso i terzi ed in giudizio. Il Presidente:

- a) esercita l'alta sorveglianza sull'andamento dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinandone l'ordine del giorno da discutere nelle sedute;
- c) promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite;
- d) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) controlla e verifica l'operato del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- f) adotta tutti i provvedimenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione, al

Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario;

- g) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la revisione;
- h) adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo che deve essere convocato entro i 15 (quindici) giorni successivi;
- i) stipula e sottoscrive contratti, accordi, convenzioni;
- j) sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso congiuntamente al Direttore Amministrativo ed al Consigliere Anziano;
- k) sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione i Bilanci, i programmi e gli obiettivi dell'Ente;
- l) tiene rapporti con gli istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
- m) presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma Annuale;
- n) promuove e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre amministrazioni pubbliche, con enti, associazioni ed organismi privati interessati ai settori di attività dell'Ente;
- o) previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, può delegare un Consigliere alla trattazione di singoli affari.

Articolo 21: Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, a voto palese ed a maggioranza qualificata.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, anche di firma.

Il Vice-Presidente può essere delegato dal Presidente per la trattazione di singoli affari.

La firma del Vice-Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 22: il Consigliere Anziano

Il Consigliere Anziano è individuato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento, dandone atto nel verbale.

Il Consigliere Anziano sottoscrive a margine, con il Presidente ed il Segretario, gli atti deliberativi adottati. Sottoscrive con il Presidente ed il Direttore Amministrativo, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.

Il Consigliere Anziano sostituisce il Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i poteri di cui all'art. 21 del presente Statuto.

PARTE VIII

del Direttore Amministrativo (segretario-direttore) attribuzioni e compiti

Articolo 23: attribuzioni e compiti

Il Direttore Amministrativo provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, cui risponde dei risultati conseguiti.

Collabora con il Presidente alla definizione di programmi e strategie attuative adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.

Egli, congiuntamente al Presidente ed al Consigliere Anziano, sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Il Direttore Amministrativo è Segretario dell'Ente. Partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio e ne redige il relativo verbale. In caso di impedimento accertato, e solo per tale durata, egli può essere sostituito da altro impiegato dipendente dell'Ente, oppure da un Dirigente di altro Ente, purché vi sia consenso espresso dal Presidente.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Amministrativo, se richiesto espressamente dal Presidente, esprime il proprio parere sotto il profilo della legittimità e della regolarità,

nonché della sua conformità alle norme statutarie. Il parere è inserito nel verbale della deliberazione.

Il Direttore Amministrativo deve essere dipendente dell'Ente oppure funzionario del Comune di Gela incaricato ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972..

Del proprio operato, il Direttore Amministrativo ne risponde direttamente al Presidente.

PARTE IX

della direzione sanitaria

articolo 24:- direzione sanitaria

E' istituita la Direzione Sanitaria con lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare su tutte le attività e gli aspetti relativi alla conduzione igienico sanitaria socio riabilitativa dell'Ente.

articolo 25: direttore sanitario

La Direzione Sanitaria dell'Ente viene affidata ad un medico con l'incarico di svolgere tali mansioni. Il Direttore Sanitario può essere dipendente dell'Ente, oppure vincolato ad esso da rapporto libero professionale.

articolo 26 - compiti e attribuzioni

Il Direttore Sanitario è diretto responsabile della conduzione di tutte le attività e di ogni aspetto riconducibile alla sfera igienico-sanitaria-socio-riabilitativa dell'Ente, coinvolgendone tutti gli aspetti tecnico-organizzativi, con lo scopo di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi socio-sanitari integrati erogati dall'Ente sia all'interno della Sede istituzionale, che sul territorio.

Per detta attività il Direttore Sanitario ne risponde al Presidente.

L'attività complessiva e dettagliata viene demandata ad apposito Regolamento. In esso, oltre le attribuzioni di competenza, vengono normati i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato.

articolo 27:- verifica dell'operato

La verifica dell'azione del Direttore Sanitario spetta al Presidente.

PARTE X *del personale*

Articolo 28: il personale dipendente

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, sono fissate nel Regolamento Organico del Personale, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

Articolo 29: inquadramento giuridico ed economico

Al personale dipendente si applicano gli accordi collettivi di lavoro, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra disposizione di legge statale o regionale in materia.

Si applicano altresì gli accordi aziendali e quanto previsto dal Regolamento Organico del Personale e Disciplinare.

In materia di personale il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Disciplina costituita dai seguenti componenti:

- a) Il Presidente o suo delegato, che assume la presidenza della Commissione;
- b) Il Direttore Amministrativo;
- c) Un dipendente designato dal personale dell'Ente, in possesso del titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo.

Art. 30: etica del personale

L'azione di quanti operano ed agiscono all'interno dell'Ente, siano essi dipendenti, operatori, convenzionati e/o liberi professionisti incaricati, deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente ponendo, innanzitutto, la necessità di soddisfare le esigenze dei fruitori dei servizi, senza distinzione di condizioni sociali o personali.

L'azione del personale, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi, che saranno retti dal principio di cooperazione e responsabilità.

PARTE XI *delle norme generali di amministrazione e di contabilità*

Art. 31: norme generali

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente si informa al principio del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Le scritture contabili dell'Ente sono tenute secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di istituti pubblici di assistenza e beneficenza e le altre disposizioni fiscali vigenti.

Fermo restando quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia, gli adempimenti contabili dell'Ente possono essere disciplinati in apposito Regolamento di Contabilità.

Articolo 32: Bilancio di previsione

Entro il 30 marzo di ogni anno deve essere approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio corrente. Il documento, accompagnato da una relazione programmatica predisposta dal Presidente e dal Direttore Amministrativo, è presentato al Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al principio del pareggio, per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra spese (dirette ed indirette) rientranti nei fini dell'Ente stesso.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti.

Articolo 33: Rendiconto Finanziario (conto consuntivo)

Entro il 30 marzo di ogni anno deve essere approvato il Rendiconto Finanziario (conto consuntivo) dell'esercizio precedente. Il documento, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta predisposta dal Presidente e dal Direttore Amministrativo, è presentato al Consiglio di Amministrazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione.

Eventuali utili d'esercizio devono esclusivamente essere reinvestiti al perseguimento dei fini istituzionali e/o ad incrementare il patrimonio.

PARTE XII *della carta dei servizi e dei regolamenti interni*

Art. 34:- carta dei servizi e regolamenti

Tutti i servizi socio-sanitari-assistenziali e riabilitativi erogati dall'Ente sono esplicitati nella Carta dei Servizi.

L'Ente provvede, con appositi regolamenti interni, a normare tutti gli aspetti coinvolgenti l'attività istituzionale e l'azione amministrativa nelle sue varie forme.

Detti regolamenti contengono norme e disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto medesimo, l'erogazione dei servizi ed ogni altra prestazione istituzionale.

PARTE XIII *degli albi*

Art. 35: albo della pubblicazione

Presso l'Ente è istituito in idoneo spazio di facile accesso e consultazione l'Albo della Pubblicazione degli atti. In esso vengono esposte tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, le determinazioni adottate dal Direttore Amministrativo, nonché tutti quegli atti la cui pubblicizzazione è prevista dalla Legge.

Art. 36: albo sindacale

A disposizione dei dipendenti viene istituito l'Albo Sindacale.

Capitolo 37: albo delle affissioni

Viene inoltre istituito in spazi idonei l'Albo delle Affissioni. In esso vengono esposte tutte le comunicazioni riguardanti la vita comunitaria dell'Ente. Oltre che a disposizione dell'Amministrazione, il medesimo, è a disposizione del Volontariato e dei Gruppi Sociali che operano in collaborazione dell'Ente.

PARTE XIV *degli organi di partecipazione*

Art. 38:- organi di partecipazione

L'Ente promuove il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti e dei loro familiari nella gestione dei servizi e nel confronto sui livelli di qualità assistenziali, sugli aspetti economici e le scelte di innovazione e sviluppo dei servizi.

Art. 39:- del volontariato

L'Ente riconosce la funzione sociale del Volontariato singolo ed associato. Promuove e favorisce l'apporto e la collaborazione delle associazioni di volontariato nonché delle istituzioni e degli organismi operanti senza scopo di lucro nel campo della terza età e dei disabili.

La partecipazione dei volontari è libera e svincolata da ogni condizionamento, sia esso di ordine politico, religioso, sessuale, razziale.

Articolo 40: compiti e attribuzioni

I volontari partecipano a tutte le attività culturali, sociali e ricreative poste in atto dall'Ente, compresi i soggiorni climatici.

L'attività dei volontari presso l'Ente, si esplica dietro indicazione ed osservanza alle istruzioni impartite dalla Direzione. E' garantito l'accesso dei volontari alle strutture dell'Ente nei limiti e con le modalità stabilite dalla Direzione.

Articolo 41: del registro dei volontari

E' istituito il Registro dei Volontari. In esso vengono annotati tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed indipendentemente dalla durata, chiedono ed ottengono l'autorizzazione a svolgere attività di volontariato in favore degli utenti dell'Ente.

Art. 42. Assistenza religiosa

L'assistenza religiosa nelle strutture dell'Ente, è prestata mediante accordi con le autorità religiose dei culti praticati dagli ospiti.

PARTE XV *delle disposizioni finali e transitorie*

Articolo 43: modificazioni statutarie

Qualsiasi modificazione del presente Statuto riguardante la durata dell'Ente, della sua estinzione e del conseguente trasferimento del patrimonio, nonché della nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione deve essere approvata all'unanimità dall'intero Consiglio di Amministrazione e ratificata con Decreto dall'Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali.

Articolo 44: disposizione transitoria

Salvo diverse disposizioni normative, siano esse emanate dallo Stato o dalla Regione Siciliana, l'attuale Consiglio di Amministrazione non decade, vincolando la durata del proprio mandato al periodo indicato nell'attuale Statuto.

In ogni caso rimane in carica sino alla nomina ed all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto applicabili.

Il presente Statuto si compone di tredici pagine; l'articolato si sviluppa in quindici parti e quarantaquattro articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Benedetto Spoto

I CONSIGLIERI

F.to Matteo Vella

F.to Antonio Cinardi

F.to Antonio R.M. Brigadeci

F.to Rosario Grillo

IL SEGRETARIO

F.to Rosario Città